

Oltre di ciò dovrà avere almeno qualche pratica cognizione dell'Arte Nautica, e così pure dovrà far constare col mezzo di Fedi legali di non esser mai stato descritto nelle Pubbliche Raspe; senza di che non potrà alcuno esser prescelto, nè ammesso in figura di Scrivano.

3

Le persone oriunde d'Estera Nazione, quando facciano constare al Magistrato all'Armar d'esser naturalmente, e con continua non interrotta abitazione d'anni 15. nello Stato, o impiegate nella Veneta Navigazione, faranno anch'esse (previe però le altre condizioni prescritte nell'Articolo antecedente) abilitate a servire in qualità di Scrivani sopra Veneti Legni Patentati; ma se dopo d'essere ammessi interrompessero in alcun tempo il servizio per passar a navigare con Bandiera Estera, non potranno mai più esser accettati a servizio della Veneta Navigazione.

4

Tutti li Scrivani dovranno esser descritti nella Scuola di S. Niccolò di questa Città, ne' modi, e con le contribuzioni, e prerogative stabilite negli Articoli 1.^o 2.^o 3.^o 4.^o 5.^o, e 6.^o del Titolo Marinari.

Quelli, che avranno già altre volte sostenuto l'impiego di Scrivano, non potranno esser accordati, nè ammessi ad